

Statuto

Associazione Italiana Writers Tribù dell'Indice

ATTO COSTITUTIVO dell'anno duemilasei, il giorno venti del mese di Giugno si sono riuniti presso l'ufficio Informagiovani di Brugherio.

Lo scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norme di cui alla legge 11 Agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato, di una organizzazione di volontariato avente la forma giuridica di associazione non riconosciuta denominata "Associazione Italiana Writers Tribù dell'Indice" il cui scopo e la disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto. Fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro il Luglio 2006, i membri del comitato sono: Carmelo Alessandro P.

Paolo S.

Roberta M.

Giuseppina V.

Luigi Maria M. Presidente viene nominato il Sig. Luigi Maria M. Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine: Carmelo Alessandro P.

Paolo S.

Roberta M.

Giuseppina V.

Luigi Maria M. STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA WRITERS TRIBU' DELL'INDICE

Art. 1 SEDE - costituita "Associazione di promozione culturale, artistica, sportiva e musicale "Associazione Italiana Writers Tribù dell'Indice" di seguito indicata come Associazione.

L'Associazione si configura come libera associazione di fatto, apartitica. L'Associazione ha durata di anni 50 (cinquanta) e cioè fino al 20/06/2056. La durata dell'Associazione potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. Del Codice Civile, nonché dal presente Statuto. L'associazione ha sede legale ed operativa in Brugherio in via Dolomiti 18 presso la Creative Design. L'associazione potrà aprire altre sedi operative in funzione dello sviluppo delle proprie attività ed iniziative senza che ciò comporti modifica al presente Statuto.

Art. 2 SCOPI E FINALITÀ - L'Associazione persegue i sotto elencati scopi:

- diffondere la cultura nel mondo giovanile e non
 - ampliare la conoscenza della cultura artistica, sportiva, musicale attraverso la realizzazione di eventi promozionali su tutto il territorio nazionale, attraverso contatti con persone, attraverso la decorazione o il restauro di aree dimesse o periferiche, attraverso l'organizzazione di corsi di vario genere legati agli scopi e alle finalità dell'associazione.
 - Proporsi come luogo di aggregazione, incontro e svago nel nome di comuni interessi culturali e sportivi, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.
- Art. 3 L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, tutte ispirate ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona; tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. L'Associazione, in via esemplificativa e non esaustiva, realizzerà:
- Attività culturali come convegni, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, gite, conferenze, tavole rotonde, discussioni a tema, tornei sportivi e non, mostre, attività di animazione.
 - Attività di formazione come corsi di formazione come corsi di disegno, di spray art, di consulenza, di organizzazione eventi, di comunicazione, di programmi applicativi per il disegno digitale.
 - Attività editoriale come la pubblicazione di atti, convegni e seminari, pubblicazioni informatiche, libri o materiale propagandistico ed informativo.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività che consenta un miglior raggiungimento dei propri scopi sociali, purchè non siano in contrasto col presente Statuto e con disposizioni normative.

Art. 4 SOCI - L'Associazione è aperta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Tutti i soci hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e si dividono nelle seguenti categorie:

soci fondatori: persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo e si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

soci ordinari: persone fisiche che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

soci onorari: persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera, il sostegno ideale e/o economico alla costituzione dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Art. 5 AMMISSIONE DEI SOCI - ammissione dei soci onorari ed ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa sottoscrizione di apposito modulo predisposto dall'Associazione, nel quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. La qualifica del socio diviene effettiva a seguito del versamento della quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Possono aderire all'Associazione anche Enti Pubblici, gruppi, associazioni e simili. La loro adesione avverrà mediante accettazione da parte del Consiglio Direttivo della richiesta

ufficiale di affiliazione firmata dal legale rappresentante, secondo prassi valida per le singole iscrizioni. In caso di accettazione, l'organizzazione affiliata potrà partecipare alla vita sociale. Nelle assemblee conterà come un singolo socio. I soci delle organizzazioni aderenti potranno iscriversi a titolo individuale, godendo di tutti i diritti degli associati. La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità. Il Consiglio Direttivo può radiare il socio che tenga un comportamento incompatibile con le finalità dell'Associazione. Art.6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme di questo Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo Dovrà intervenire ed Applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione. L'espulsione dall'Associazione deve essere comunicata per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite e-mail all'interessato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata avanzata la richiesta. I Soci receduti e/o espulsi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7

Tutti i soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i Soci hanno i diritti ed i doveri di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati, tuttavia il Consiglio Direttivo può prevedere dei rimborsi delle spese sostenute. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo continuativo e/o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati e solo al fine strumentale di meglio raggiungere i propri scopi sociali. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Art. 8 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributivi Enti Pubblici o Privati
- proventi di gestione di attività e/o iniziative permanenti e occasionali
- beni mobili e immobili
- contributi degli aderenti
- donazioni e lasciti
- rimborsi
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo
- ogni altro tipo di entrata

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'organizzazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. È vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile e deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10

GLI ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario ed il Tesoriere

Art. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ed il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una gestione partecipata e democratica dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione è fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea ed invio dell'avviso mediante e-mail. Delle delibere assemblea è data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale. Art. 12 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Elegge il Consiglio Direttivo
- Approva il bilancio consuntivo
- Approva gli eventuali regolamenti interni.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art.13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a tre e non superiore a nove unità. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 2 anni. I membri del Consiglio Direttivo che sono assenti ingiustificati per 3 sedute consecutive decadono dalla carica. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci fondatori, soci onorari, e soci ordinari. In assenza di soci ordinari il Consiglio Direttivo può essere eletto solo tra i soci fondatori per la quota di loro competenza.

Art.14

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce indicativamente almeno 3 volte all'anno ed è convocato dal Presidente; oppure almeno 2-5 dei componenti, su richiesta motivata; oppure richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione; nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15 PRESIDENTE Il Presidente dura in carica 2 anni ed è il Legale Rappresentante dell'Associazione, è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce a membri del Consiglio Direttivo, ed anche a soci, delega e/o procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione o successiva ratifica del Consiglio Direttivo. Art. 18

Le modifiche al presente Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria. Lo statuto è modificabile con la presenza dei 3/5 dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci fondatori. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali fondativi, e con le leggi vigenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/5 degli associati convocati in Assemblea straordinaria e comunque dalla maggioranza dei soci fondatori. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe e per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19 SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i Verbali delle relative riunioni e delle assemblee, cura la conservazione della documentazione riguardante l'attività dell'Associazione, e provvede al suo normale funzionamento. E' inoltre il portavoce ufficiale dell'Associazione. Il Tesoriere custodisce il patrimonio dell'Associazione, esegue i pagamenti e rilascia quietanze d'ordine del Presidente, cura le relative registrazioni contabili. Il Consiglio Direttivo può affidare più incarichi ad un unico Consigliere. Art.20 Per quanto non previsto da presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.